

ARPAE

**Agenzia regionale per la prevenzione, l'ambiente e l'energia
dell'Emilia - Romagna**

* * *

Atti amministrativi

Determinazione dirigenziale	n. DET-AMB-2019-3811 del 09/08/2019
Oggetto	D.P.R. 59/2013. DITTA geocave s.r.l. ADOZIONE MODIFICA SOSTANZIALE DELL'AUTORIZZAZIONE UNICA AMBIENTALE PER L'Attività di messa in riserva (R13) e trattamento/recupero (R5-R10) di rifiuti SPECIALI non pericolosi SVOLTA IN COMUNE DI VIGOLZONE (PC) presso la CAVA CA' DI TERRA.
Proposta	n. PDET-AMB-2019-3915 del 09/08/2019
Struttura adottante	Servizio Autorizzazioni e Concessioni di Piacenza
Dirigente adottante	ADALGISA TORSELLI

Questo giorno nove AGOSTO 2019 presso la sede di Via XXI Aprile, il Responsabile della Servizio Autorizzazioni e Concessioni di Piacenza, ADALGISA TORSELLI, determina quanto segue.

D.P.R. 59/2013. DITTA GEOCAVE S.R.L. ADOZIONE MODIFICA SOSTANZIALE DELL'AUTORIZZAZIONE UNICA AMBIENTALE PER L'ATTIVITÀ DI MESSA IN RISERVA (R13) E TRATTAMENTO/RECUPERO (R5-R10) DI RIFIUTI SPECIALI NON PERICOLOSI SVOLTA IN COMUNE DI VIGOLZONE (PC) PRESSO LA CAVA CA' DI TERRA.

LA DIRIGENTE

VISTO il D.P.R. n. 59 del 13 marzo 2013 (*"Regolamento recante la disciplina dell'autorizzazione unica ambientale e la semplificazione di adempimenti amministrativi in materia ambientale gravanti sulle piccole e medie imprese e sugli impianti non soggetti ad autorizzazione integrata ambientale, a norma dell'articolo 23 del decreto-legge 9 febbraio 2012, n. 5, convertito, con modificazioni, dalla legge 4 aprile 2012, n. 35"*);

PRESO ATTO che:

- la Provincia, ai sensi dell'art. 2 comma 1, lett. b) del succitato Decreto, è individuata come autorità competente ai fini del rilascio, rinnovo ed aggiornamento dell'Autorizzazione Unica Ambientale (AUA) che confluisce nel provvedimento conclusivo del procedimento adottato dallo Sportello Unico per le Attività Produttive (S.U.A.P.) ai sensi dell'art. 7 del D.P.R. 7.9.2010, n. 160;
- con la Legge 30 luglio 2015, n. 13 *"Riforma del sistema di governo regionale e locale e disposizioni su città metropolitana di Bologna, Province, Comuni e loro Unioni"*, la Regione Emilia Romagna ha riformato il sistema di governo territoriale (e le relative competenze) in coerenza con la Legge 7 aprile 2014, n. 56 *"Disposizioni sulle città metropolitane, sulle province e sulle unioni e fusioni di Comuni"*, attribuendo le funzioni relative al rilascio delle autorizzazioni ambientali in capo alla Struttura (oggi Servizio) Autorizzazioni e Concessioni (SAC) dell'Agenzia Regionale Prevenzione, Ambiente ed Energia (ARPAE);

RICHIAMATI i seguenti provvedimenti:

- atto di AUA adottato dall'Arpae SAC Piacenza con DET-AMB-2017-5924 del 07/11/2017, ricompreso nel provvedimento di VIA rilasciato con atto di G.R. n. 45 del 04/12/2017, relativo all'attività di "messa in riserva (R13) e trattamento/recupero (R5-R10) di rifiuti non pericolosi" svolta dalla ditta Geocave S.r.l. in Comune di Vigolzone (PC) presso la cava Ca' di Terra. L'attività autorizzata, riguardava i seguenti titoli:
 - assenso sulle attività di recupero rifiuti - artt. 214 e 216 del D.Lgs. 152/2016 - con la conseguente iscrizione al n. 212 nel "Registro Provinciale delle Imprese che effettuano operazioni di recupero di rifiuti speciali non pericolosi";
 - autorizzazione ad effettuare emissioni in atmosfera ai sensi dell'art. 269 del D.Lgs. 152/2006 e s.m.i.;
 - riscontro della comunicazione di cui al comma 4 dell'art. 8 della L. 447/95 per quanto attiene l'impatto acustico;
- atto dell'Arpae SAC Piacenza DET-AMB-2019-437 del 30/01/2019 di adozione della modifica sostanziale della sopra citata AUA. Tale atto risulta ricompreso nel provvedimento conclusivo rilasciato dall'Unione Valnure e Valchero con prot. gen. n. 1640 del 04/02/2019;

VISTA l'istanza della ditta Geocave S.r.l., trasmessa dall'Unione Valnure e Valchero con nota PEC del 06/02/2019 (prot. Arpae n. 19783 in pari data) per l'ottenimento di una modifica sostanziale dell'AUA in argomento ed in particolare per la sostituzione di:

- "- 7.000 ton/anno di rifiuti della tipologia 7.1 (impianti CLS) e 610 ton/anno di rifiuti della tipologia 7.11 (ballast ferroviario) con 7.610 ton/anno della tipologia 2.1 (vetro);*
- 5.000 ton/anno di rifiuti della tipologia 7.2 (Rifiuti di rocce da cave autorizzate) con 5.000 ton/anno della tipologia 13.6 (gessi chimici);*
- 1.890 ton/anno di rifiuti della tipologia 7.11 (ballast ferroviario) con 1.890 ton/anno della tipologia 13.2 (Ceneri combustione biomasse); con quest'ultima sostituzione viene definitivamente eliminata dall'AUA la tipologia 7.11 (ballast ferroviario)";*

VISTA la seguente ulteriore documentazione:

- nota 20/02/2019, prot. gen. 2543 (assunta al prot. Arpae n. 27641 in pari data), con cui il SUAP dell'Unione Valnure e Valchero ha inoltrato la documentazione integrativa predisposta dalla ditta Geocave S.r.l., a seguito della verifica di correttezza formale espressa nella lettera della SAC dell'Arpae di Piacenza prot. n. 25773 del 18/02/2018;
- nota 18/03/2019, prot. gen. 4093 (assunta al prot. Arpae n. 43190 in pari data), con cui il SUAP dell'Unione Valnure e Valchero ha inviato le precisazioni fornite dalla ditta Geocave S.r.l. a seguito della richiesta della SAC dell'Arpae di Piacenza prot. n. 42389 del 15/03/2019;

- nota della ditta Geocave S.r.l. del 12/04/2019 (prot. Arpae n. 59626 in medesima data) di controdeduzioni rispetto alla nota di "richiesta pareri" del SAC dell'Arpae di Piacenza prot. n. 57523 del 10/04/2019 e di ulteriori precisazioni/variazioni in merito all'istanza di modifica avanzata;
- nota prot. n. 76671 del 15/05/2019 con cui il Servizio Territoriale di Arpae, a riscontro della richiesta del SAC dell'Arpae di Piacenza prot. n. 57523 del 10/04/2019, ha espresso, la propria relazione tecnica, con prescrizioni, alla modifica di AUA in argomento;
- nota del Comune di Vigolzone del 18/05/2019, prot. n. 2.878 (prot. Arpae n. 78893 in data 20/05/2019), sempre a riscontro della richiesta pareri del SAC dell'Arpae di Piacenza prot. n. 57523 del 10/04/2019, con cui ha espresso il proprio parere di competenza relativamente alla compatibilità della modifica proposta con le "proprie vigenti disposizioni di carattere urbanistico, edilizio ed ambientale" e conclusivamente ha fatto presente che "si ritiene la modifica proposta conforme alla vigente disciplina urbanistico, edilizia ed ambientale solo nella misura in cui i nuovi rifiuti gestiti risultino compatibili con la classificazione urbanistica dell'area – zone per attività estrattiva – o funzionali alla gestione di cave.";
- nota della ditta Geocave S.r.l., pervenuta al prot. Arpae n. 85777 del 30/05/2019, con cui venivano trasmessi chiarimenti – al sopra descritto parere del 18/06/2019 - resi dal Comune di Vigolzone, con prot. n. 3134/2019 del 30/05/2019, alla medesima Ditta in riscontro della richiesta del 28/05/2019, unita anch'essa alla citata nota;
- nota prot. n. 91734 dell'11/06/2019 con cui la SAC dell'Arpae, in considerazione dei contributi istruttori resi dal Comune di Vigolzone ed esplicitando in apposito allegato le motivazioni ostative all'accoglimento della modifica con riferimento ai rifiuti di cui alla tipologia 2.1 dell'Allegato 1 – Suballegato 1 – al D.M. 05.02.98, ha invitato il medesimo Comune ad esprimersi "definitivamente e con chiarezza rispetto alla modifica proposta da Geocave S.r.l....". La stessa nota è stata "inviata anche alla Provincia di Piacenza, in qualità di Ente competente in merito al PTCP/PIAE ed alla corretta applicazione dei medesimi, affinché laddove ravvisi errori li segnali prontamente per il corretto esercizio dell'azione amministrativa";
- nota del Comune di Vigolzone del 09/07/2019, prot. n. 3910 (prot. Arpae n. 108444 in data 10/07/2019), con cui si è inteso dare riscontro alla nota della SAC dell'Arpae prot. n. 91734 di cui sopra;
- nota prot. n. 113939 del 18/07/2019 con cui la SAC dell'Arpae, in esito al riscontro fornito dal Comune di Vigolzone con prot. n. 3910 del 09/07/2019 di cui al punto precedente, ha:
 - delineato i contenuti ed i riferimenti che stanno alla base del parere di competenza comunale richiesto nell'ambito delle comunicazioni di recupero rifiuti di cui agli artt. 214 e 216 del D. Lgs. 152/2006;
 - fatto rilevare il permanere del mancato soddisfacimento della condizione ("misura") posta nel più sopra citato parere comunale del 18/05/2019;
 - evidenziato come (anche in ragione della mancanza di osservazioni al riguardo da parte della Provincia di Piacenza) la vincolistica dettata dal vigente PTCP (zone inidonee) non ammetta deroghe per lo svolgimento di campagne di attività con impianti mobili per il trattamento dei rifiuti di vetro in forma non dispersibile, di cui alla tipologia 2.1 dell'Allegato 1 – Suballegato 1 – al D.M. 05.02.98;
 - chiarito che, pertanto, la gestione dei sopra citati rifiuti di vetro in forma non dispersibile, di cui alla tipologia 2.1 dell'Allegato 1 – Suballegato 1 – al D.M. 05.02.98, potrebbe pertanto essere svolta solo con riferimento all'attività di messa in riserva R13 non essendo possibile, nel sito *de quo* l'utilizzo di impianti mobili autorizzati per lo svolgimento delle operazioni di recupero R5 finalizzate alla produzione di "materie prime secondarie per l'edilizia...";
 - portato a conoscenza di tutti i soggetti coinvolti quanto riportato ai precedenti punti e fatto presente che, "nulla ricevendo dal Comune stesso (che non può certo essere sostituito/surrogato nelle valutazioni di compatibilità urbanistica che gli competono e di cui è responsabile), decorsi 15 giorni", avrebbe dato corso "alla modifica dell'AUA della ditta Geocave con l'inserimento anche della messa in riserva R13 dei rifiuti di vetro in forma non dispersibile di cui alla tipologia 2.1 dell'Allegato 1 – Suballegato 1 – al D.M. 05.02.98";
 - informato tutti i soggetti coinvolti della "possibilità di eventuali altri apporti partecipativi" che sarebbero stati tenuti in considerazione e di cui si sarebbe dato conto nell'adozione del provvedimento di competenza;

ACCERTATO che, rispetto alla possibilità rappresentata con la nota prot. n. 113939 del 18/07/2019 prima descritta, nessun ulteriore contributo istruttorio/partecipativo risulta ad oggi pervenuto e che, pertanto, debba darsi corso all'adozione della modifica sostanziale dell'AUA con le modalità prefigurate nella medesima nota e nella inerente, precedente, corrispondenza intercorsa;

RICHIAMATE le seguenti disposizioni normative:

- la legge 7 agosto 1990, n. 241 "Nuove norme in materia di procedimento amministrativo e di diritto di accesso ai documenti amministrativi";
- la L. 26.10.1995, n. 447 " Legge quadro sull'inquinamento acustico";
- il D.M. 05.02.98;
- il D. Lgs. 18 agosto 2000, n. 267 recante il " Testa unico delle leggi sull'ordinamento degli enti locali" e s.m.i.;
- il D. Lgs n. 152 del 3 aprile 2006 e s.m.i., recante le "Norme in materia di difesa del suolo e lotta alla desertificazione, di tutela delle acque dall'inquinamento e di gestione delle risorse idriche";
- la Legge Regionale n. 5 del 1 giugno 2006, recante "Modifiche ed integrazioni alla legge regionale 9 dicembre 1993, n. 42 (ordinamento della professione di maestro di sci) e disposizioni in materia ambientale";
- la Legge Regionale n. 4 del 6 marzo 2007, recante "Adeguamenti normativi in materia ambientale. Modifiche a leggi regionali";
- il D. Lgs. n. 160/2010 "Regolamento per la semplificazione ed il riordino della disciplina sullo sportello unico per le attività produttive ai sensi dell'art. 38, comma 3, del decreto legge 25 giugno 2008 n. 112 convertito con modificazioni, dalla legge 6 agosto 2008 n. 113";
- la L. 7 aprile 2014 n. 56, art. 1, comma 89, "Disposizioni sulle città metropolitane, sulle province e fusioni di Comuni";

RICHIAMATI altresì gli atti di indirizzo e regolamentari emanati dalla Regione Emilia Romagna nelle materie relative alle autorizzazioni/comunicazioni comprese in AUA ed in particolare la deliberazione della Giunta n. 1795 del 31 ottobre 2016;

RITENUTO, in relazione alle risultanze dell'istruttoria, che sussistano i presupposti per la modifica sostanziale di AUA adottata, da ultimo, dall'Arpae Piacenza con DET-AMB-2019-437 del 30/01/2019;

Dato atto che, sulla base delle attribuzioni conferite con le Deliberazioni del Direttore Generale di Arpae n.ri 70/2018, 90/2018 e 106/2018 alla sottoscritta responsabile del Servizio Autorizzazioni e Concessioni di Piacenza compete l'adozione del presente provvedimento amministrativo;

DISPONE

per quanto indicato in narrativa

- 1) **di adottare**, ai sensi dell'art. 4 del D.P.R. n. 59/2013, l'Autorizzazione Unica Ambientale richiesta dalla ditta GEOCAVE S.R.L. (C.F e P.IVA 01541220339) - avente sede legale in Comune di Piacenza, Via Farnesiana 9 - per l'attività di "messa in riserva (R13) e trattamento/recupero (R5-R10) di rifiuti speciali non pericolosi" da svolgere in Comune di Vigolzone (PC) presso la cava Ca' di Terra. Tale autorizzazione comprende i seguenti titoli in materia ambientale:
 - assenso sulle attività di recupero rifiuti - artt. 214 e 216 del D.Lgs. 152/2016 – con la conseguente iscrizione nel "Registro Provinciale delle Imprese che effettuano operazioni di recupero di rifiuti speciali non pericolosi";
 - autorizzazione ad effettuare le emissioni in atmosfera ai sensi dell'art. 269 del D.Lgs. 152/2006 e successive modifiche ed integrazioni;
 - comunicazione di cui al comma 4 dell'art. 8 della L. 447/95 per quanto attiene l'impatto acustico;
- 2) **di impartire**, per quanto attiene l'attività di trattamento/recupero rifiuti ai sensi degli artt. 214 e 216 del D.Lgs. n. 152/2006, le seguenti prescrizioni:

Generali

- dovrà essere chiaramente delimitata l'area del centro di messa in riserva e di trattamento rifiuti con apposita recinzione, il sistema proposto costituito da "pali in legno che sorreggono due serie di fili metallici" dovrà risultare idoneo ad impedire l'accesso ad estranei;
- i rifiuti/materie prime derivanti dai trattamenti dovranno essere sottoposti alle verifiche analitiche di conformità ai sensi delle norme UNI o di altri riferimenti normativi di settore, che ne attestino la corrispondenza con le materie prime surrogate (Tipologia 7.1 dell'Allegato 1 Suballegato 1 al D.M. 05/02/98) o la possibilità di impiego, come rifiuti recuperabili presso terzi, in conformità a quanto previsto dagli artt. 214 e 216 D.Lgs 152/2006 e del DM 05 /02/98;
- le previste adeguate strutture di contenimento dei rifiuti/materie prime derivanti dai trattamenti dovranno essere idoneamente realizzate e gestite al fine di garantire che gli stessi possano essere stoccati in modo distinto ed immediatamente identificabile per ciascun lotto omogeneo, in attesa delle sopra citate verifiche;
- ciascun lotto di cui al precedente punto dovrà essere individuato con apposita segnaletica che indichi la data di inizio e termine di costituzione del cumulo, i cod. CER ed i quantitativi di rifiuti impiegati

nonchè le caratteristiche ed i quantitativi di materie prime oggetto di miscelazione. Dette informazioni dovranno essere riportate sul "registro di produzione" da vidimarsi a cura di Arpae;

- in tutti i casi in cui i rifiuti/materie prime prodotti siano ceduti a terzi o comunque trasferiti in sito diverso da quello di produzione, le movimentazioni dovranno essere annotate sul "registro di produzione";
- l'attività di gestione rifiuti, comprensiva delle fasi di installazione e dismissione, dovrà essere conclusa entro il termine di validità dell'autorizzazione (n. 01/2017 di cui al prot. n. 1202 del 28/02/2017 del Comune di Vigolzone) allo svolgimento dell'attività estrattiva della cava Cà di Terra con il ripristino dell'area utilizzata, termine attualmente fissato al 28/02/2022. Sono fatte salve eventuale proroghe di cui all'art. 15 della L. R. n. 17/91;
- al termine dell'attività dovrà essere effettuato il ripristino dello stato dei luoghi con le modalità proposte per la dismissione dell'impianto stesso. La sez. prov.le dell'Arpae provvederà a verificare che la dismissione sia stata eseguita correttamente;
- il sistema di regimazione e raccolta delle acque di sgrondo dovrà essere realizzato in modo da garantirne la perfetta tenuta. Le acque derivanti dallo svuotamento della vasca di raccolta identificata come V1 nella Tavola P02 del Luglio 2017 dovranno essere allontanate per la loro totalità e conferite, come rifiuti, a ditte autorizzate. Il riutilizzo per la bagnatura dei cumuli presenti in loco potrà essere effettuato solo previa comunicazione ad Arpae con debito anticipo.

Operazione R13 "Messa in riserva"

- le tipologie dei rifiuti, con riferimento all'Allegato 1 Suballegato 1 al D.M. 05/02/1998, che potranno essere sottoposta ad operazione di messa in riserva sono indicate nella sottostante Tabella:

Punto del D.M. 05/02/1998	CER	Descrizione
2.1 Tipologia: imballaggi, vetro di scarto ed altri rifiuti e frammenti di vetro; rottami di vetro	170202	Vetro
	200102	Vetro
	150107	Imballaggi di vetro
	191205	Vetro
	101112	Rifiuti di vetro diversi da quelli di cui alla voce 101111
7.1 Tipologia: rifiuti costituiti da laterizi, intonaci e conglomerato di cemento armato e non...	101311	Rifiuti della produzione di materiali compositi a base di cemento, diversi da quelli di cui alle voci 101309 e 101310
	170101	Cemento
	170102	Mattoni
	170103	Mattonelle e ceramiche
	170802	Materiali da costruzione a base di gesso diversi da quelli di cui alla voce 170801
	170107	Miscugli o scorie di cemento, mattoni, mattonelle e ceramiche diverse da quelle di cui alla voce 170106
7.2 Tipologia: Rifiuti di rocce da cave autorizzate	170904	Rifiuti misti dell'attività di costruzione e demolizione, diversi da quelli di cui alle voci 170901, 170902 e 170903
	010413	Rifiuti prodotti dal taglio e dalla segazione della pietra, diversi da quelli di cui alla voce 010407
	010410	Polveri e residui affini, diversi da quelli di cui alla voce 010407
	010399	Rifiuti non specificati altrimenti
7.3 Tipologia: Sfridi e scarti di prodotti ceramici crudi smaltati e cotti	010408	Scarti di ghiaia e pietrisco, diversi da quelli di cui alla voce 010407
	101201	Residui di miscela di preparazione non sottoposti a trattamento termico
	101206	Stampi di scarto
7.4 Tipologia: Sfridi di laterizio cotto ed argilla espansa	101208	Scarti di ceramica, mattoni, mattonelle e materiali da costruzione (sottoposti a trattamento termico)
	101203	Polveri e particolato
	101206	Stampi di scarto
7.31 Tipologia: Terre da coltivo, derivanti da pulizia di materiali vegetali eduli e dalla battitura della lana sucida	101208	Scarti di ceramica, mattoni, mattonelle e materiali da costruzione (sottoposti a trattamento termico)
	020199	Rifiuti non altrimenti specificati
12.1 Tipologia: Fanghi da industria cartaria	020401	Terriccio residuo delle operazioni di pulizia e lavaggio delle barbabetole
	030302	Fanghi di recupero dei bagni di macerazione (green liquor)
	030305	Fanghi derivanti dai processi di deinchiostrazione nel riciclaggio della carta

	030310	Scarti di fibre e fanghi contenenti fibre, riempitivi e prodotti di rivestimento generati dai processi di separazione meccanica
	030399	Rifiuti non specificati altrimenti
13.2 Tipologia: Ceneri dalla combustione di biomasse (paglia, vinacce) ed affini, legno, pannelli, fanghi di cartiere	100101	Ceneri pesanti, scorie e polveri di caldaia (tranne le polveri di caldaia di cui alla voce 100104)
	100115	Ceneri pesanti, scorie e polveri di caldaia prodotte dal coincenerimento, diversi da quelli di cui alla voce 100114
	190112	Ceneri pesanti e scorie, diverse da quelle di cui alla voce 190111
13.6 Tipologia: Gessi chimici da desolforazione di effluenti liquidi e gassosi	061199	Rifiuti non specificati altrimenti
	061101	Rifiuti prodotti da reazioni a base di calcio nella produzione di diossido di titanio
	060699	Rifiuti non specificati altrimenti
	100105	Rifiuti solidi prodotti da reazioni a base di calcio nei processi di desolforazione dei fumi
	100107	Rifiuti fangosi prodotti da reazioni a base di calcio nei processi di desolforazione dei fumi
	101210	Rifiuti solidi prodotti dal trattamento dei fumi, diversi da quelli di cui alla voce 101209

- fermo restando l'utilizzo delle diverse aree identificate dalla Ditta per l'attività di messa in riserva, che comunque potranno essere utilizzate per una sola tipologia di rifiuto, la capacità di stoccaggio non potrà superare le **51.000 t/anno** totali e le **25.800 t** totali di capacità massima istantanea, così suddivise:

Codice Tipologia (D.M. 05/02/98 e s.m.i.)	Capacità massima istantanea per ogni singola tipologia	Quantità stoccaggio annuo
2.1	7.610 t	7.610 t/anno
7.1	10.000 t	13.000 t/anno
7.2	5.000 t	5.000 t/anno
7.3	5.000 t	5.000 t/anno
7.4	1.200 t	1.200 t/anno
7.31	12.000 t	12.000 t/anno
12.1	300 t	300 t/anno
13.2	1.890 t	1.890 t/anno
13.6	5.000 t	5.000 t/anno

- l'attività di messa in riserva - R13 - dovrà essere svolta nel rispetto delle modalità e delle quantità assentite, nonché nel rispetto di quanto previsto agli artt. 6 e 7 del D.M. 05/02/1998 e delle "Norme Tecniche Generali" per gli impianti che effettuano l'operazione di messa in riserva di cui all'Allegato 5 del medesimo D.M. 05/02/1998 e s.m.i.;
- per gli eventuali rifiuti derivanti dall'attività di messa in riserva/trattamento (ferro, vetro, legno, plastica ecc.) dovranno essere predisposti idonei contenitori per consentire il successivo avvio a smaltimento/recupero. Tali rifiuti dovranno essere gestiti in conformità a quanto previsto per il "deposito temporaneo" di cui all'art. 183 - comma 1 - lettera bb) - del D.Lgs. n. 152/2006;
- l'attività di messa in riserva R13 dovrà essere effettuata presso le zone individuate nella documentazione tecnica prodotta e le aree di stoccaggio dei rifiuti dovranno essere immediatamente identificabili mediante l'apposizione di idonea cartellonistica riportante il codice CER e tenute ben distinte dalle zone di accumulo di materie prime e rifiuti derivanti dal trattamento (miscelazione con terre) di quelli oggetto della messa in riserva stessa;
- dovranno essere adottate tutte le misure necessarie ad evitare la dispersione dei rifiuti durante le operazioni di movimentazione degli stessi;
- dall'attività di gestione rifiuti non dovranno derivare scarichi di acque reflue di cui alla parte Terza del D. Lgs. 152/2006, le acque derivanti dal dilavamento dell'area oggetto dell'attività di recupero e trattamento rifiuti dovranno essere opportunamente intercettate, raccolte nella vasca a tenuta e smaltite come rifiuti liquidi;
- i rifiuti di cui alla Tipologia 7.31 dovranno essere sottoposti al test di cessione previsto dal D.M. 05/02/1998 ad esclusione del parametro COD. Tali rifiuti, preliminarmente alle future operazioni di recupero, dovranno essere analizzati per lotti omogenei di dimensioni pari a 1.000 mc circa;

Operazione di recupero R5 di rifiuti speciali non pericolosi della tipologia 7.3

- l'attività di recupero R5 per i rifiuti di tipologia 7.3 (CER 101201, 101206, 101208) – **5.000** t/anno – consistente nella produzione di materiale lapideo nelle forme usualmente commercializzate, dovrà avvenire in conformità con quanto indicato dalla Ditta nella documentazione prodotta;

Operazione di recupero R5 di rifiuti speciali non pericolosi della tipologia 7.4

- l'attività di recupero R5 per i rifiuti di tipologia 7.4 (CER 101203, 101206, 101208) – **700** t/anno – consistente nella realizzazione di rilevati e sottofondi stradali ("massicciata pista di arroccamento), dovrà avvenire in conformità con quanto indicato dalla Ditta nella documentazione prodotta;
- per il recupero R5 della Tipologia 7.4 dovrà essere eventualmente, utilizzato un impianto mobile, previa richiesta di campagna di attività, ai sensi dell'art. 208 del D. Lgs. n. 152/2006, fatta eccezione per il suo impiego nel caso in cui le operazioni svolte producano la sola riduzione volumetrica e separazione delle frazioni indesiderate o sia impiegata macchina operatrice (rullo) per ridurre la pezzatura del "cocciame eterometrico" e renderne adeguato l'impiego;
- la massicciata della pista di arroccamento (che sarà realizzata con il recupero della Tipologia 7.4 - **700** t/anno) andrà rimossa al termine del periodo di coltivazione della cava nel rispetto delle vigenti disposizioni normative in materia di rifiuti;

Operazione di trattamento (miscelazione) di rifiuti speciali non pericolosi della tipologia 7.2 con materie prime (terre di cava), propedeutica al riutilizzo R10, in altri siti, dei rifiuti prodotti

- l'attività di trattamento per i rifiuti della tipologia 7.2 (CER 010413, 010410, 010399, 010408), consistente nella miscelazione degli stessi con il terreno estratto dalla cava Cà di Terra, non potrà superare il quantitativo di **5.000** t/anno;
- da tale attività di trattamento saranno ottenuti nuovi rifiuti che potranno essere gestiti nel sito in analogia a quanto previsto per il "deposito temporaneo" e conferiti entro novanta giorni dalla loro produzione ai luoghi di effettivo recupero R10;
- i rifiuti generati dalle operazioni di trattamento tramite miscelazione dovranno rispettare (oltre alle norme UNI specifiche) i valori di colonna A della tabella 1 – Allegato 5 - alla Parte quarta del D. Lgs. 152/2006, nonché i limiti stabiliti per il Test di cessione dall'Allegato 3 al DM 05/02/1998 e s.m.i.. Tali rifiuti dovranno essere analizzati per lotti omogenei di dimensioni pari a 1.000 mc circa;
- dovrà essere mantenuto un "registro di produzione" nel quale annotare tutte le informazioni relative alla provenienza e alle quantità dei materiali (terre naturali) e dei rifiuti impiegati per la produzione di ciascun lotto, nonché la quantità e la destinazione dei rifiuti prodotti;
- l'area di stoccaggio temporaneo (quarantena), dei rifiuti risultanti dal trattamento di miscelazione in attesa di analisi, dovrà essere realizzata così come indicato con lettera "M" nella "Tavola P02 Luglio 2017" allegata alle integrazioni presentate dalla Ditta proponente in data 28/07/2017;

Operazione di recupero ambientale R10 della cava Ca' di Terra con rifiuti speciali non pericolosi della tipologia 12.1 dell'Allegato 1 Suballegato 1 al D.M. 05.02.98 miscelati con materie prime (terreno della medesima cava)

- l'attività di recupero R10 per i rifiuti della tipologia 12.1 (CER 030302, 030305, 030310, 030399), dell'Allegato 1 Suballegato 1 al D.M. 05.02.98, costituiti da fanghi da industria cartaria, non potrà superare la quantità annua di **300** t/anno;
- la percentuale di fango utilizzabile in miscela con il terreno non dovrà essere superiore al 30% in peso per fanghi al 27% minimo di sostanza secca. Tali fanghi dovranno, inoltre, rispettare i limiti stabiliti al punto 12.1.3 lettera f dell'allegato 1 suballegato 1 del D.M. 05/02/98;
- i rifiuti derivanti dalle operazioni trattamento - tramite miscelazione con il terreno della cava Cà di Terra - dovranno rispettare (oltre ad eventuali specifiche norme tecniche di riferimento) i valori di colonna A della della tabella di cui all'Allegato 5 alla Parte quarta del D. Lgs. 152/2006, nonché i limiti stabiliti per il Test di cessione dall'Allegato 3 al DM 05/02/1998 e s.m.i.. Tali rifiuti dovranno essere analizzati per lotti omogenei di dimensioni pari a 1.000 mc circa;
- dovrà essere mantenuto un "registro di produzione" nel quale annotare tutte le informazioni relative alla provenienza e alle quantità dei materiali (terre naturali) e rifiuti impiegati per la produzione di ciascun lotto, nonché la quantità di rifiuti prodotti e utilizzati;

- l'area di stoccaggio temporaneo (quarantena), dei rifiuti risultanti dalla miscelazione in attesa di analisi, dovrà essere realizzata così come indicata con lettera "M" nella "Tavola P02 Luglio 2017" allegata alle integrazioni presentate dalla Ditta proponente in data 28/07/2017.

Operazione di recupero ambientale R10 della cava Cà di Terra con rifiuti speciali non pericolosi della tipologia 13.2 e 13.6 dell'Allegato 1 Suballegato 1 al D.M. 05.02.98

- l'attività di recupero R10 per i rifiuti della tipologia 13.2 (CER 100101, 100115 e 190112) e 13.6 (CER 061199, 061101, 060699, 100105, 100107 e 101210), dell'Allegato 1 Suballegato 1 al D.M. 05.02.98, costituiti da ceneri e gessi chimici, non potrà superare, rispettivamente, le quantità di **1.890** e **5.000** t/anno, corrispondenti alla quantità massima annua gestibile presso la messa in riserva R13, da cui dovranno pervenire prima del recupero ambientale R10 nella cava Cà di Terra;
- il recupero ambientale R10 è subordinato alla verifica positiva dei limiti previsti dal test di cessione di cui all'Allegato 3 al D.M. 05.02.98

Piano di monitoraggio

Analisi sui rifiuti in ingresso:

- Test di cessione completo ai sensi del DM 186/2006., con le seguenti frequenze:
 - in fase di avviamento impianto (sino a 4 mesi dall'inizio attività): ogni 2.000 ton oppure 1 controllo ogni settimana di produzione;
 - in condizioni di impianto a regime (dopo 4 mesi dall'inizio attività): ogni 4.500 ton oppure 1 controllo ogni 15 giorni di produzione;
- sui rifiuti di cui ai cod. CER 030302, 030305, 030310 e 030399 (tipologia 12.1):
 - verifica della sostanza secca su tal quale (pari al 27% minimo) e verifica dei limiti stabiliti al punto 12.1.3 lettera f dell'allegato 1 suballegato 1 del D.M. 05/02/98;

Analisi sui rifiuti/materiali in uscita:

Su ciascun lotto omogeneo di dimensioni pari a 1.000 mc circa dovranno essere eseguite le seguenti verifiche:

- rifiuti speciali non pericolosi derivanti dalla miscelazione di rifiuti di cui alla tipologia 7.2 e 7.11 con materie prime, propedeutica al riutilizzo R10, in altri siti:
 - rispetto dei limiti di colonna A della tabella 1 – Allegato 5 - alla Parte quarta del D. Lgs. 152/2006, per i seguenti parametri: Cadmio, Nichel, Piombo, Rame, Cromo totale, Vanadio, Selenio, Mercurio, Arsenico;
 - test di cessione di cui all'Allegato 3 al D.M. 05.02.98;
- recupero ambientale R10 della cava Ca' di Terra con rifiuti speciali non pericolosi della tipologia 12.1 (dell'Allegato 1 Suballegato 1 al D.M. 05.02.98) miscelati con materie prime (terreno):
 - rispetto dei limiti di colonna A della tabella 1 – Allegato 5 - alla Parte quarta del D. Lgs. 152/2006, per i seguenti parametri: Cadmio, Nichel, Piombo, Rame, Cromo totale, Vanadio, Selenio, Mercurio, Arsenico;
 - test di cessione di cui all'Allegato 3 al D.M. 05.02.98;
 - in caso di utilizzo per la formazione dello strato superficiale test di fitotossicità condotto secondo il metodo contenuto nella D.G.R. Regione Lombardia 16/04/2003 – n°7/12764 – Allegato B "effetto di matrici complesse sulla crescita delle piante superiori";

Analisi macroscopica dei rifiuti/materiali in uscita:

- ogni 3 ore di produzione, l'operatore dovrà prelevare un'aliquota di materiale in uscita dal mescolatore principale e controllarne visivamente la conformità, al fine di garantire l'assoluta assenza di corpi estranei al processo e di emissioni maleodoranti. L'esito di tali verifiche dovrà essere annotato su apposito registro;
- Alla fine di ogni giornata produttiva, le varie aliquote prelevate dovranno essere quartate e archiviate in campioni, con codifica giornaliera, della massa totale di circa 1 Kg;

Rifiuti liquidi (percolati e acque meteoriche di sgrondo):

- controllo giornaliero mediante ispezione dei pozzetti e delle caditoie di raccolta dei percolati e delle acque meteoriche, eliminazione di eventuali corpi estranei e registrazione delle operazioni eseguite;
- controllo settimanale con verifica e registrazione dei livelli vasca di raccolta identificata come V1 nella Tavola P02 del Luglio 2017;

3) **di stabilire**, per quanto attiene le emissioni in atmosfera ai sensi dell'art. 269 del D.Lgs 152/2006 e s.m.i., le seguenti prescrizioni:

Emissioni diffuse:

- devono essere adottati accorgimenti al fine di prevenire o limitare l'insorgere e il diffondersi di emissioni diffuse, quali ad esempio getti d'acqua per la periodica bagnatura, sistemazione ed accurata manutenzione della pavimentazione stradale interna all'insediamento;

Emissioni odorigene:

- per il primo anno di attività, dovrà essere eseguito il campionamento con cadenza semestrale (periodo invernale e periodo estivo) con il prelievo di aliquote, su almeno n. 2 punti (monte e valle) da concordarsi preventivamente con ARPAE, per la determinazione della concentrazione di odore Cod (UO/mc) in accordo con la norma UNI EN 13725;
- nel caso in cui le analisi evidenzino criticità, il programma di campionamento successivo dovrà essere ripetuto secondo tempi e modalità concordate con ARPAE;

4) **di prescrivere**, rispetto alla comunicazione di cui al comma 4 dell'art. 8 della L. 447/95 per quanto attiene l'impatto acustico, quanto di seguito:

- dovrà essere eseguita una verifica metrologica del rumore prodotto, a conferma di quanto previsto in sede di valutazione di impatto acustico, da effettuarsi entro 30 giorni dall'avvio della campagna di lavorazione dei rifiuti;

5) **di dare atto che:**

- la ditta Geocave Srl. è iscritta nel "Registro Provinciale delle Imprese che effettuano operazioni di recupero di rifiuti speciali non pericolosi" al n. 212 - classe di attività 3 - relativamente all'attività ed all'impianto in argomento;
- il diritto di iscrizione al succitato Registro dovrà essere corrisposto entro il 30 aprile di ogni anno ed in caso di mancato versamento nei termini previsti l'iscrizione sarà da considerarsi sospesa;
- il titolare della presente autorizzazione è tenuto al rispetto di quanto previsto dagli artt. 189, 190 e 193 (MUD, registri di carico/scarico e formulari di identificazione);
- per quanto non espressamente richiamato resta fermo quanto disposto dal D.Lgs. n. 152/2006;
- la presente autorizzazione non sostituisce i provvedimenti in materia di urbanistica, edilizia ed idraulica che devono essere eventualmente richiesti direttamente dalla Ditta, né pregiudica eventuali diritti di terzi;
- fatto salvo le specifiche condizioni previste dal provvedimento di VIA, cui il presente provvedimento si riferisce, ai sensi e per gli effetti dell'art. 3 comma 6 del D.P.R. n. 59/2013, la durata dell'Autorizzazione Unica Ambientale è fissata in quindici (15) anni dalla data di rilascio;
- il provvedimento conclusivo – che verrà rilasciato dal SUAP sulla base del presente atto – sostituisce l'Autorizzazione Unica Ambientale rilasciata dalla SAC dell'Arpae di Piacenza con determinazione DET-AMB-2017-5924 del 07/11/2017, successivamente già sostituita dalla DET-AMB-2019-437 del 30/01/2019 di adozione della modifica sostanziale della sopra citata AUA, ricompresa nel provvedimento conclusivo rilasciato dall'Unione Valnure e Valchero con prot. gen. n. 1640 del 04/02/2019;
- il presente atto verrà trasmesso in modalità telematica al SUAP competente per il rilascio del provvedimento conclusivo che dovrà essere inviato, oltre che all'Autorità Competente, a tutti i soggetti coinvolti nel procedimento anche ai fini delle attività di controllo.

Sottoscritta dalla Dirigente
Dott.ssa Adalgisa Torselli
con firma digitale

SI ATTESTA CHE IL PRESENTE DOCUMENTO È COPIA CONFORME DELL'ATTO ORIGINALE FIRMATO DIGITALMENTE.